REGOLAMENTO (CE) N. 1648/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 [2], in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, gli articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo [3], modificato dal regolamento (CE) n. 670/95 [4], le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano integralmente in Austria a partire dalla campagna 1995/1996; che tuttavia, per ragioni di chiarezza sul piano amministrativo, è opportuno assimilare l'Austria alla zona viticola B di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CE) n. 1628/98 del Consiglio [5] ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/1999; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che il presente regolamento si applica all'Austria e al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questi paesi e, in attesa dell'adozione di norme definitive, occorre definire, per la campagna 1998/1999, le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, per la zona vitivinicola C; che, in base all'esperienza acquisita, occorre prorogare le deroghe in vigore per il «vinho verde»;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati rettificati e con il saccarosio; che i dati di cui dispone la Commissione inducono a differenziare l'importo dell'aiuto a seconda del prodotto utilizzato per l'arricchimento;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96 [7];

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole

[1] GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.
[3] GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 37.
[4] GU L 70 del 30. 3. 1995, pag. 1.
[5] Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.
[7] GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 7.

neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che, in tale contesto, occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, disponendo l'acquisto di tutti gli alcoli al prezzo dell'alcole greggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/98 [2], che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, stabilisce all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha definito i criteri di fissazione degli importi degli aiuti di cui a detto articolo; che, per quanto riguarda l'aiuto all'utilizzazione delle uve, dei mosti d'uva e dei mosti d'uva concentrati per l'elaborazione di succhi d'uva, il paragrafo 4 dello stesso articolo statuisce che una parte dell'aiuto sia stanziato per l'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva e che, a tal fine, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che sembra opportuno, visti i criteri stabiliti e vista la necessità di finanziare tali campagne, fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per mettere in atto un'efficace promozione del prodotto;

considerando che la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 dipende dall'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ogni zona viticola; che l'esperienza insegna che tale aumento corrisponde in media alla metà dell'aumento massimo autorizzato; che la riduzione del prezzo d'acquisto deve quindi corrispondere alla percentuale del titolo alcolometrico aggiunto rispetto al titolo alcolometrico del vino consegnato alla distillazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/98 [4], ha fissato l'elenco delle varietà di viti raccomandate e autorizzate in Portogallo; che per la valutazione della produzione di vino in Portogallo è opportuno fare riferimento a tali varietà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri importi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1998/1999 nella Comunità. Per quanto riguarda le misure di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli importi sono fissati con riserva di una decisione successiva sull'applicazione di tali misure.

Articolo 2

1. I prezzi d'acquisto dei prodotti e dei vini consegnati nel corso della campagna 1998/1999 alle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

— gli aiuti ai distillatori,

— gli aiuti agli elaborati di vino alcolizzato,

— i prezzi d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

2. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma e dell'articolo 39, paragrafo 7, secondo comma, l'organismo d'intervento paga il prezzo dell'alcole greggio per gli alcoli consegnati.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto dei vini consegnati nel corso della campagna 1998/1999 alle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, per gli stessi prodotti:

— l'aiuto ai distillatori,

— l'aiuto agli elaboratori di vino alcolizzato,

sono indicati rispettivamente negli allegati III e IV.

Articolo 4

Gli aiuti all'utilizzazione, nel corso della campagna 1998/1999, dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 e articolo 46, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 sono indicati rispettivamente negli allegati V, VI e VII.

[1] GU L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21.
[2] GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 19.
[3] GU L 381 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[4] GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 24.

Articolo 5

Gli importi della riduzione di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, applicabili ai prezzi d'acquisto del vino consegnato, nel corso della campagna 1998/1999, ad una delle distillazioni di cui agli articoli 36, 38, 39 o 41 di detto regolamento e, per gli stessi vini:

— all'aiuto al distillatore,

— al prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto e consegnato ad un organismo d'intervento,

— alla partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia alla presa in consegna di questo alcole,

sono indicati nell'allegato VIII.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Portogallo è assimilato alla zona viticola C e l'Austria alla zona viticola B.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87, l'Austria è assimilata alla zona viticola B per la campagna 1998/1999.

Articolo 7

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1998/1999 alle condizioni appresso indicate:

a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 7,5 % vol prima dell'arricchimento e un titolo alcolometrico volumico totale massimo di 13 % vol. dopo l'arricchimento.

   Tuttavia, i prodotti a monte del vino da tavola originari della regione del «vinho verde» devono avere un titolo alcolometrico minimo di 7 % vol. prima dell'arricchimento.

   L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere per effetto di aumentare di oltre il 6,5 % il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione;

b) le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto di un'acidificazione o di una disacidificazione.

2. Le varietà di viti ammesse per la produzione di vino da tavola sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81.

I vini originari della regione del «vinho verde» possono:

— essere commercializzati con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 8,5 %, per i vini non sottoposti ad alcun arricchimento;

— avere un tenore totale di anidride solforosa non superiore a 300 mg/l, per i «vinhos verdes» bianchi aventi un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 5 g/l.

3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario di 9 %, da prendere in considerazione per la stima del volume di alcole contenuto nel vino prodotto, salvo per i vini prodotti nella regione delimitata del «vinho verde», per i quali il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è fissato a 8,5 %.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	0,9902
2. Aiuti:	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro:	
— forfettario	0,6279
— di vinacce	0,8453
— di vino e di fecce	0,4106
2) acquavite di vinacce	0,3985
3) acquavite di vino	0,2777
4) alcole greggio:	
— forfettario	0,4951
— di vinacce	0,7124
— di vino e di fecce	0,2777
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,2657
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	
— forfettario	1,654
— alcole di vinacce	1,872
— alcole di vino e di fecce	1,437
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,4951

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO II

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore	1,340
2. Aiuti:	
a) alla distillazione	
1) alcole neutro	0,7728
2) acquavite di vino e alcole greggio	0,6401
b) all'elaborazione di vino alcolizzato	0,6158
3. Prezzo dell'alcole greggio consegnato (1)	1,799
4. Partecipazione del FEAOG per l'alcole (2)	0,6401

(1) Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto di cui al punto 2, questi prezzi sono ridotti di un importo pari all'ammontare dell'aiuto [articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2046/89].

(2) Per i quantitativi di alcole conferiti all'intervento per i quali il distillatore ha percepito un aiuto, la partecipazione viene ridotta dell'ammontare dell'aiuto versato.

ALLEGATO III

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:	
— tipo A I — R I e R II (1)	2,487
— tipo A II	5,385
— tipo A III	6,146
— tipo R III	3,852
2. Aiuti:	
a) alla distillazione:	
1) alcole neutro:	
— tipo A I — R I e R II	1,884
— tipo A II	4,818
— tipo A III	5,603
— tipo R III	3,272
2) acquavite di vino e alcole greggio:	
— tipo A I — R I e R II	1,751
— tipo A II	4,685
— tipo A III	5,470
— tipo R III	3,140
b) all'elaborazione di vino alcolizzato:	
— tipo A I — R I e R II	1,715
— tipo A II	4,613
— tipo A III	5,373
— tipo R III	3,079

(1) E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola o di vini atti ad ottenere vino da tavola.

ALLEGATO IV

DISTILLAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol/hl)

1. Prezzo d'acquisto che il distillatore deve versare al produttore:	
— tipo A I — R I e R II [1]	3,140
— tipo A II	6,798
— tipo A III	7,752
— tipo R III	4,854
2. Aiuti:	
a) alla distillazione:	
1) alcole neutro:	
— tipo A I — R I e R II	2,548
— tipo A II	6,255
— tipo A III	7,233
— tipo R III	4,287
2) acquavite di vino e alcole greggio:	
— tipo A I — R I e R II	2,415
— tipo A II	6,122
— tipo A III	7,100
— tipo R III	4,154
b) all'elaborazione di vino alcolizzato:	
— tipo A I — R I e R II	2,367
— tipo A II	6,025
— tipo A III	6,979
— tipo R III	4,081

[1] E vini da tavola in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola.

ALLEGATO V

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE IN VINIFICAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI RETTIFICATI [ARTICOLO 45, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol./hl)

Importo dell'aiuto:	
a) Mosti d'uva concentrati:	
— zone viticole C III a) e C III b)	1,699
— altre, compreso il Portogallo	1,446
b) Mosti d'uva concentrati rettificati:	
— zone viticole C III a) e C III b)	2,206
— altre, se la produzione è iniziata anteriormente al 30 giugno 1982 (EUR 10) o anteriormente al 1° gennaio 1986 (Spagna)	2,206
— altre, compreso il Portogallo	1,953

ALLEGATO VI

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER LA FABBRICAZIONE DI ALCUNI PRODOTTI NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, SECONDO E TERZO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/kg)

Importo forfettario dell'aiuto:	
1) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87	0,2379
2) Prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 822/87	0,3103

ALLEGATO VII

AIUTO ALL'UTILIZZAZIONE DI UVE, DI MOSTI D'UVA E DI MOSTI D'UVA CONCENTRATI PER L'ELABORAZIONE DI SUCCHI D'UVA [ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO, DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87]

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU)

Importo forfettario dell'aiuto:	
a) uve (per quintale)	6,603
b) mosti d'uva (per hl)	8,257
c) mosti d'uva concentrati (per hl)	28,873
Percentuale dell'importo dell'aiuto, fissata per il finanziamento della campagna promozionale	25

ALLEGATO VIII

RIDUZIONE DEL PREZZO D'ACQUISTO DEI VINI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87

CAMPAGNA 1998/1999

(in ECU/% vol/hl)

Zona A	Zona B	Zona C e Portogallo
0,3623	0,3019	0,1811